

**Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 10275 del 26/04/2017**

Spettanza a soggetti comunitari non residenti – Art. 38-ter d.P.R. n. 633 del 1972 - Istanza di rimborso IVA – Termine semestrale – Natura perentoria – Fondamento.

In tema di IVA, ai fini del rimborso dell'imposta, ex art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, a soggetto domiciliato o residente negli Stati membri dell'Unione e privo di stabile organizzazione in Italia, il termine semestrale (successivo allo scadere dell'anno di esigibilità dell'imposta) previsto dall'art. 1, comma 2, del d.m. 20 maggio 1982, cui rinvia il comma 6 del citato art. 38-ter, è stabilito a pena di decadenza, conformemente all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale sulla portata dell'art. 7 della Direttiva del Consiglio CEE 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE "ratione temporis" vigente, con sentenza del 21 giugno 2012, C-294/11.

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 10275 del 26/04/2017